



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.4

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Cari Presidenti,

si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46 - è stata pubblicata la legge indicata in oggetto.

Di seguito si riportano le disposizioni di maggiore interesse per la professione medica ed odontoiatrica e per gli Ordini, così come illustrate nel Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 1, commi 8-9 - Stabilizzazione a regime dal 2021 dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente - La proposta normativa prevede la stabilizzazione - nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali - a decorrere dal 1 luglio 2020 dell'ulteriore detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, a legislazione vigente, per il solo secondo semestre 2020, dall'articolo 2 del DL n. 3 del 2020. Conseguentemente riduce di 1.150 mln di euro per l'anno 2021 e di 1.426 mln di euro a decorrere dall'anno 2022, lo stanziamento del «*Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti*» di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. evidenzia che la norma in esame dispone la stabilizzazione dall'anno d'imposta 2021 dell'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente (articolo 2 del decreto- legge n. 3 del 2020)

Commi 10-15 - Incentivo occupazione giovani - Il comma 10 modifica la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti e che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le modifiche concernono le assunzioni in oggetto effettuate nel 2021 e nel 2022. In particolare, prevede, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, che l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge n. 205 del 2017, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50 per cento e a 3.000 euro su base annua), con riferimento ai soggetti

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto 36 anni (attualmente il limite è di 30 anni). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (resta altresì fermo che sono esclusi dall'esonero i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Il comma 11 stabilisce che il suddetto esonero contributivo, ferme restando le condizioni previste, è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Il comma 12 esclude che l'esonero contributivo possa essere concesso ai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, o procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Il comma 13 esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni in esame le prosecuzioni di contratto e le assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge n. 205 del 2017. Il comma 14 subordina l'efficacia delle disposizioni in esame all'autorizzazione della Commissione europea. Il comma 15 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.

Commi 16-19 - Sgravio contributivo per l'assunzione di donne - Il comma 16, in via sperimentale, estende alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime dall'articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92 del 2012, solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La durata dello sgravio è pari a 12 mesi, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. Il comma 17 impone che le assunzioni di cui sopra comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Il comma 18 concede il beneficio previsto dal presente articolo ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea. Il comma 19 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma Next Generation EU.

Commi 20-22 - Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dei

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e del personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza - I commi in esame - inseriti dalla Camera - prevedono un esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi – ivi compresi i liberi professionisti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base, nonché alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 - e per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza ed assunto in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID- 19; l'esonero non concerne i premi e i contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il beneficio è subordinato a determinati requisiti, relativi al reddito e al calo del fatturato o dei corrispettivi. L'esonero è previsto per l'anno 2021, nei limiti della dotazione di un apposito fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), dotazione pari a 1.000 milioni di euro (per il medesimo anno 2021). I criteri e le modalità di attuazione della misura sono demandati ad uno o più decreti ministeriali.

Più in particolare, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, il beneficio è subordinato alle condizioni del possesso, nel periodo di imposta relativo al 2019, di un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e della riduzione del fatturato o dei corrispettivi (relativi all'attività lavorativa in oggetto), nell'anno 2020, pari ad almeno il 33 per cento (rispetto all'anno precedente). Si demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell'esonero nonché della quota da destinare alle forme gestite dalle suddette persone giuridiche di diritto privato e dei relativi criteri di ripartizione. Gli enti previdenziali interessati dalle misure di esonero in oggetto provvedono al relativo monitoraggio finanziario, con riferimento ai limiti di spesa specifici concernenti il medesimo ente, e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettiva, il verificarsi di scostamenti (rispetto ai suddetti limiti), l'ente non adotta altri provvedimenti di riconoscimento dell'esonero.

Commi 23-28 - Misure di conciliazione vita-lavoro - I commi da 23 a 28 – introdotti nel corso dell'esame alla Camera – recano alcune misure di conciliazione vita-lavoro volte, tra l'altro, a favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto, ad estendere le fattispecie per le quali è prevista la fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, a fornire assistenza psicologica ai genitori che hanno subito la perdita di un figlio, nonché agli autori di reati contro le donne.

Comma 329 - Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica - Il comma 329 opera il rifinanziamento del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Si dispone che la dotazione del fondo sia pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Commi 330-332 - Fondo per l'Alzheimer e le demenze - I commi 330-332, introdotti durante l'esame alla Camera, istituiscono nello stato di previsione del Ministero della salute un "Fondo per l'Alzheimer e le demenze", con una dotazione pari a 5 milioni di euro



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e delle Province autonome in applicazione del Piano nazionale demenze.

Commi 386-401 - Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata - I commi da 386 a 401 – introdotti nel corso dell'esame alla Camera - istituiscono in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti. Tale indennità è riconosciuta per sei mensilità. La suddetta indennità – istituita nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali - è riconosciuta in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni (ex art. 53, c. 1, del D.P.R. 917/1986) (commi 386 e 387). Si ricorda che in tale Gestione (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrano in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell'INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

Commi 403-404 - Fabbisogno sanitario standard anno 2021 - I commi 403-404 stabiliscono i nuovi livelli di finanziamento del fabbisogno sanitari. Per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per consentire l'attuazione di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 416, 417 e 421, in materia, rispettivamente, di indennità di esclusività della dirigenza medica, indennità di specificità infermieristica, tamponi antigenici rapidi eseguiti da medici di base e pediatri e nuovi contratti per medici specializzandi, al netto dell'importo trasferito al Ministero della salute di cui al comma 485, per il finanziamento della Croce rossa italiana. Il comma 404 dispone che per l'anno 2022, l'incremento del livello di finanziamento è programmato in 822,870 milioni di euro e, successivamente, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di un ammontare pari a 527,070 milioni. A decorrere dal 2026, l'incremento sarà di 417,870 milioni di euro annui, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa prevista a decorrere dall'anno 2023. Gli incrementi successivi al 2021 – come precisato dalla norma - sono disposti quale concorso al finanziamento di quanto previsto dai citati commi da 407 a 411, oltre che dai commi 421 e 485.

Comma 405 - Nuovo termine per la presentazione della certificazione requisiti medici cure palliative - Il comma 405, inserito alla Camera, ridefinisce alcuni termini per la presentazione delle istanze di certificazione dei requisiti che permettono ai medici abilitati di operare presso le reti di cure palliative. **Il comma 405 è finalizzato a far decorrere dal 30 dicembre 2020 - invece che dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), 1° gennaio 2019 - il termine di 18 mesi entro il quale deve essere presentata l'istanza di certificazione dei requisiti da parte dei medici abilitati ad operare presso le reti di cure palliative. Va infatti ricordato che il comma 522, articolo 1, della richiamata legge 145/2018 ha disposto l'idoneità dei medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

private accreditate ad operare presso tali reti, in base a specifici criteri individuati dal Ministero della salute. Scopo della norma è garantire l'attuazione della legge sulle cure palliative (L. n. 38/2010) ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017, tenuto altresì conto di specifici criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa in Conferenza Stato-regioni (si veda in proposito il Decreto 4 giugno 2015). **I medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche sono considerati idonei, pur essendo sprovvisti di taluni requisiti definiti dal DM Salute 28 marzo 2013 in materia di inquadramento ed equipollenze relativa alla disciplina cure palliative, se rispondono ad altri requisiti certificati dalla regione di appartenenza, quali:**

- **esperienza almeno triennale**, anche non continuativa, in cure palliative presso strutture ospedaliere, residenziali- *hospice* ed unità di cure palliative (UCP) domiciliari accreditate a tale scopo presso il SSN;
- **almeno il 50% dell'orario** previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato risultante per ore professionali e casistica assistita in cure palliative;
- **acquisizione di una specifica formazione in cure palliative**, attraverso ECM (educazione continua in medicina), master universitari o corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione di competenze specifiche in cure palliative di cui all'Accordo Stato-regioni del 10 luglio 2014.

Comma 406 - Accreditamento cure domiciliari - Il comma 406, inserito alla Camera, modifica alcuni articoli del D.Lgs. n. 502 del 1992 relativi alle procedure di accreditamento delle organizzazioni private presso il SSN, con l'obiettivo di estendere la disciplina autorizzatoria vigente all'accREDITAMENTO delle strutture che erogano cure domiciliari. In particolare:

- all'articolo 8-ter, in materia di realizzazione di strutture ed esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, al comma 2, si prevede l'estensione dell'autorizzazione richiesta per l'esercizio di attività sanitarie anche alle strutture che erogano esclusivamente cure domiciliari;
- all'articolo 8-quater, comma 1, in materia di rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale da parte della regione alle strutture autorizzate, si aggiungono, oltre alle strutture pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, anche le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari. Anche per tali ulteriori soggetti, la richiesta di accREDITAMENTO istituzionale sarà pertanto autorizzata subordinatamente alla rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
- all'articolo 8-quinquies, riguardo agli accordi per l'individuazione di responsabilità, di indirizzi per la formulazione dei programmi di attività, di determinazione dei piani per le alte specialità e per la rete dei servizi di emergenza, e dei criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture, al comma 2, vengono estese alle organizzazioni pubbliche e private non accreditate per l'erogazione di cure domiciliari le specifiche disposizioni relative ai contratti stipulati da regioni e aziende sanitarie locali con le strutture private.

Commi 407-408 - Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria - I commi 407 e 408 dispongono un incremento, nella



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

misura del ventisette per cento, della misura lorda annua, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere, quantificato in 500 milioni di euro annui (a decorrere dal 2021), si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato. Si ricorda che, per i dirigenti in esame, alla scelta del rapporto di lavoro esclusivo sono connesse l'indennità in oggetto nonché la possibilità di svolgere attività libero-professionale intramuraria (all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale) - con divieto di svolgimento di attività libero-professionali all'esterno. **L'incremento di cui ai commi in esame decorre dal 1° gennaio 2021 e si applica sulla misura prevista, per l'indennità in oggetto, dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area sanità per il periodo 2016-2018.** Si ricorda che quest'ultimo importo varia a seconda che si rientri nella dirigenza medica e veterinaria o in quella sanitaria e a seconda dell'incarico svolto e dell'anzianità di esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale. In particolare, in base all'articolo 89 del suddetto contratto, la misura annua lorda (comprensiva della tredicesima mensilità) dell'indennità, per la dirigenza sanitaria, è pari a: - 18.473,29 euro per i titolari di incarichi di direzione di struttura complessa; - 13.461,36 euro, 5.784,38 euro o 1.708,05 euro per i titolari di altri incarichi, rispettivamente con esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale, superiore a quindici anni, tra cinque e quindici anni o inferiore a cinque anni. Per la dirigenza medica e veterinaria, il medesimo importo (in base al citato articolo 89) è pari a: - 18.473,29 euro per i titolari di incarichi di direzione di struttura complessa; - 13.857,58 euro, 10.167,99 euro e 2.519,19 euro, per i titolari di altri incarichi, rispettivamente con esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale, superiore a quindici anni, tra cinque e quindici anni o inferiore a cinque anni. Il comma 407 specifica che l'incremento dell'indennità è inteso alla valorizzazione del servizio svolto dai suddetti dirigenti.

Commi 409-411 - Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale - I commi da 409 a 411 recano uno stanziamento, pari a 335 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, ai fini della definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di un'indennità di specificità infermieristica, da corrispondere agli infermieri dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere annuo si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.

Comma 413 - Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione ai fondi per gli incentivi economici del personale sanitario impiegato nell'emergenza da COVID-19 - Il comma 413, aggiunto alla Camera, ha l'obiettivo di destinare una quota parte di 40 milioni della somma versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020 allo stato di previsione dell'entrata dello Stato, per incrementare, nell'esercizio 2020, i fondi per la retribuzione accessoria di incentivo al lavoro straordinario del personale sanitario dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale impiegato nell'emergenza sanitaria in corso. Il comma 413 prevede che l'importo di 40 milioni di euro - quota parte della somma di 80 milioni versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata -, sia destinato, nell'esercizio 2020, ad incrementare i fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

DL. 18/2020 (L. 27/2020). Tali fondi sono diretti ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi dell'infezione da COVID-19. A tali fini, il comma 1 - ed il comma 2 che ne ha disposto la copertura del derivante onere - dell'articolo 1 prevedono un incremento per il 2020, complessivamente pari a 250 milioni a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" della dirigenza medica e sanitaria, istituito dall'articolo 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dirigenti (medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie) dell'area sanità per il triennio 2016-2018 e del "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" del personale del comparto sanità, istituito dall'articolo 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2016-2018. L'importo incrementale di 40 milioni viene suddiviso, tra le regioni e le province autonome secondo i criteri con cui sono stati ripartiti gli importi di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto-legge, vale a dire in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario per l'anno 2019. Viene infine stabilito che l'articolo in esame entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale.

Commi 414-415 - Indennità per alcuni dipendenti sanitari e sociosanitari - I commi in esame - inseriti dalla Camera - prevedono il riconoscimento, a decorrere dal 2021, di un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute in favore dei dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie, di ostetrica e di assistente sociale, ovvero appartenenti alla categoria degli operatori socio-sanitari. Si demanda la definizione della disciplina dell'indennità (ivi compreso il relativo importo) alla contrattazione collettiva nazionale (in prima fase, a quella relativa al triennio 2019-2021) concernente il comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro. La nuova indennità fa parte del trattamento economico fondamentale ed è prevista al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e del ruolo dei suddetti soggetti nelle attività direttamente intese alla tutela del malato e alla promozione della salute.

Commi 416 e 417 - Disposizioni per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta - I commi 416 e 417 estendono al 2021 il finanziamento per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte di medici di base e pediatri, stanziando una spesa di 70 milioni a valere sul Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, per il potenziamento del sistema diagnostico del virus SARS-CoV-2, prevedendo la corrispondente comunicazione dei dati come già disposta dal decreto legge cd. Ristori (D.L. 137/2020).

Commi 418-420 - Effettuazione presso le farmacie di test e tamponi - I commi in esame, introdotti dalla Camera, consentono lo svolgimento, da parte di un farmacista, presso le farmacie aperte al pubblico, dei test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2. I commi in esame richiedono che per l'esercizio di tali eventuali attività le farmacie si dotino di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza e demandano la definizione delle modalità organizzative e delle condizioni



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

economiche, inerenti alle stesse attività, ad un accordo collettivo nazionale - definito dalla struttura tecnica interregionale (per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale) e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale - ed ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali; tali accordi non possono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sui medesimi accordi si fonda il regime convenzionale tra le farmacie e il Servizio sanitario nazionale (per le attività in oggetto). Si opera altresì una novella alla disciplina sui "nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale", introducendo la fattispecie dell'effettuazione presso le farmacie, da parte di un farmacista, di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare.

Commi 421-422 - Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi - I commi 421-422 dispongono circa l'ulteriore aumento del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi con uno stanziamento di spesa aggiuntivo rispetto alla normativa vigente pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere corrispondentemente sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025. Per l'attuazione del comma 421, il comma 422, introdotto alla Camera, prevede che concorrano le risorse del *Programma Next Generation EU* per un ammontare pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Commi 423-428 - Proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale - Verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, e ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, il comma 423, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge (per un totale complessivo di 1.100 milioni di euro per il 2021), permette agli enti del Ssn di avvalersi non oltre il 31 dicembre 2021, anche mediante proroga, delle seguenti misure:

- conferimento, da parte degli enti ed aziende del Ssn, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici e gli operatori sociosanitari; alcune specifiche disposizioni sono stabilite per i medici in formazione specialistica;
- deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto;
- ricorso alla stipulazione nell'ambito del Ssn, di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (la possibilità è ammessa anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale);
- conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale. Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Ssn.

Nel corso dell'esame alla Camera, è stato inserito il comma 424 che porta da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro per la sospensione della corresponsione della borsa di studio al medico abilitato che assuma incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. **Inoltre, il comma 425 proroga al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni relative a:**

- **Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), la cui disciplina è prorogata nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 (per un totale complessivo di 210 milioni) allegata alla presente legge;**

- **trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.**

Nel corso dell'esame alla Camera, è stato inserito il comma 426 diretto a prorogare (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, a determinate condizioni. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 423 e 425 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime disposizioni, non impiegate nell'anno 2020 (comma 427). Nel corso dell'esame alla Camera, è stato inserito il comma 428, che, fermo restando quanto previsto al comma 427, stabilisce che, per il 2021, per l'attuazione dei commi 423 e 425 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 1.100 milioni di euro. **Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, il comma 423, dà facoltà, agli enti del Ssn, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di avvalersi anche nell'anno 2021 (anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021), del personale reclutato grazie alle misure a tal fine previste dal decreto legge n. 18 del 2020. Tali misure possono essere adottate in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.**

Commi 429-434 - Norme in materia di assunzioni e di rapporti di lavoro dell'AIFA - I commi in esame - inseriti dalla Camera - prevedono, in primo luogo, un incremento della dotazione organica dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con riferimento ad alcune categorie di personale, e l'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi pubblici ed alle assunzioni corrispondenti al suddetto incremento. In secondo luogo, con riferimento alla medesima Agenzia, si recano alcune norme transitorie sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa e sui contratti di somministrazione di lavoro e si pone un divieto a regime (a decorrere dal 1° luglio 2021) di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo – oltre ad un divieto specifico, decorrente già dal 1° gennaio 2021, di ricorso a forme di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle suddette procedure concorsuali

Commi 440 e 441 - Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide - I commi 440 e 441 prevedono due distinte autorizzazioni di spesa, pari a 9,9

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

milioni dal 2021 e a 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023, volte a consentire al Ministero della salute di corrispondere agli aventi diritto gli indennizzi per danni subiti da vaccinazioni obbligatorie e da sindrome da talidomide, rispettivamente, per i ratei futuri derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale e per gli arretrati da corrispondere ai soli danneggiati da talidomide nati nel 1958 e nel 1996. Complessivamente pertanto, la disposizione comporta maggiori oneri pari a 80,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2024.

Commi 442-444 - Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico - Il comma 442 incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con rideterminazione a 32 miliardi di euro dell'ammontare fissato dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988. Il comma 443, inserito nel corso dell'esame alla Camera, ha poi stabilito che le risorse incrementalì previste dalla legge di bilancio 2020 (pari anch'esse a 2 miliardi), sono ripartite secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato B annesso al disegno di legge in commento. Il successivo comma 444, ugualmente inserito nel corso dell'esame alla Camera, finalizza una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 442 all'incentivo alla telemedicina.

Commi 445-446 - Finanziamento per lo sviluppo della produzione di ossigeno a uso medicinale - I commi 445-446, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, intendono migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2021. Il comma 446 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, le modalità attuative del comma 445.

Commi 447-449 - Fondo sanità e vaccini - Il comma 447 dispone, per l'anno 2021, l'istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all'acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l'infezione COVID-19. Ai sensi del comma 448 l'acquisto è effettuato per il tramite del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica. Il comma 449, inserito alla Camera, dispone che per la copertura degli oneri relativi al fondo di cui al comma 447, per 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Programma *Next Generation EU*.

Commi 450-451 - Disposizioni su procreazione medicalmente assistita - I commi 450-451, aggiunti alla Camera, sono volti ad assegnare ulteriori risorse al Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio di programmazione 2021-2023.

Commi 452 e 453 - Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici - I commi 452 e 453, introdotti durante l'esame parlamentare, recano esenzioni IVA per i vaccini COVID-19 e per i *kit* diagnostici. In particolare, si esentano da

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

IVA fino al 31 dicembre 2022: - le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19, sia le prestazioni di servizi strettamente connesse; - le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini.

Commi 454-456 - Disposizioni su procreazione medicalmente assistita - I commi 454-456, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, sono volti ad incrementare la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (cd. Fondo autismo) per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a definirne la destinazione in misura percentuale in base agli specifici settori di intervento, con un nuovo regolamento del Ministero della salute da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Commi 457-467 - Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e individuazione dei professionisti sanitari per la somministrazione dei vaccini - I commi in esame - inseriti dalla Camera - prevedono l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e disciplinano la relativa attuazione. Quest'ultima è demandata alle regioni e province autonome, che vi provvedono tramite i medici specializzandi e tramite i medici, infermieri ed assistenti sanitari (ivi compresi quelli già in quiescenza) reperiti mediante le agenzie di somministrazione di lavoro, nonché, in caso di insufficienza delle risorse professionali summenzionate, tramite lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri relativi alla remunerazione dei professionisti summenzionati e delle agenzie di somministrazione si provvede nell'ambito dei distinti limiti di spesa (di cui al comma 467 ed ai commi che ad esso rinviano). Si prevede inoltre che la somministrazione dei vaccini in esame sia effettuata presso le strutture individuate - sentite le regioni e le province autonome – dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che l'Istituto superiore di sanità svolga appositi corsi di formazione per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione, senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica (comma 465).

Commi 468-470 - Indennità assistenza territoriale per MMG e PLS - I commi 468-470, inseriti alla Camera, prevedono la spesa di complessivi 35 milioni di euro, a valere su un corrispondente incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario standard, per incentivare i medici di medicina generale (MMG), per 25 milioni, e i pediatri di libera scelta (PLS), per 10 milioni, ad avvalersi della collaborazione di infermieri per il potenziamento dell'assistenza territoriale primaria.

Comma 471 - Esecuzione di vaccinazioni presso le farmacie - Il comma in esame - inserito dalla Camera - consente che, in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione di vaccini avvenga nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici, assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura dei vaccini da parte delle aziende sanitarie locali; la possibilità è ammessa previa la stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

competente ordine professionale, e alla condizione che tali accordi non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma non specifica a quali vaccinazioni si faccia riferimento. La possibilità viene introdotta (come detto, in via sperimentale per il 2021) tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi dell'Unione europea intese alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Commi 472-473 - Incremento del contributo ordinario in favore dell'Istituto superiore di sanità e riduzione del finanziamento dell'attività di ricerca corrente del medesimo Istituto - I commi in esame - inseriti dalla Camera - prevedono, in primo luogo, un incremento del contributo ordinario statale in favore dell'Istituto superiore di sanità e demandano ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione di altre risorse (nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute) ai fini di ulteriori integrazioni del contributo in oggetto. Ai fini della copertura dell'incremento disposto direttamente dai commi in esame si azzerà il finanziamento dell'attività di ricerca corrente del medesimo Istituto e si riduce la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica.

Comma 474 - Incremento di produzione di cannabis per uso medico e continuità terapeutica - Il comma 474, inserito nel corso dell'esame alla Camera, autorizza per il 2021 la spesa complessiva di 4,3 milioni di euro per la coltivazione e la trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali ad uso medico (finalizzazione 3,6 milioni di euro) nonché per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale (finalizzazione 700mila euro) ai fini della continuità terapeutica.

Commi 475-477 - Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica - I commi 475-477, modificati nel corso dell'esame alla Camera, recano disposizioni relative alla determinazione dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata e da acquisti diretti nonché disposizioni relative alle procedure di *payback* 2018 e 2019 a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti. Rispetto al testo originario, per il 2021 i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera), sono fissati rispettivamente al 7 e al 7,85 per cento (nel testo originario erano al 7,3 e 7,55 per cento). Fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14,85, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio (comma 476). Nel corso dell'esame alla Camera, sono state anche modificate le procedure di *payback* a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019. Inoltre, si fissa al 28 febbraio 2021 (e non al 31 gennaio 2021) il pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento dei tetti degli acquisti diretti 2018, con certificazione AIFA entro il 10 marzo 2021 (anziché entro il 10 febbraio 2021). Inoltre, nel 2021, il comma 477 subordina la rimodulazione annuale dei tetti di spesa, al pagamento, da parte delle aziende farmaceutiche, degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti SSN 2018 per un importo non inferiore a 895 milioni di euro (nel testo originario la rimodulazione dei tetti era subordinata al pagamento integrale degli oneri del *payback* 2018), come certificato FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

dall'AIFA entro il 10 marzo 2021 (anziché entro il 10 febbraio 2021 come indicato nel testo originario). Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'AIFA su *payback* 2021 con una maggiorazione del 20 per cento. Inoltre, con modifica introdotta alla Camera, si dispone che i pagamenti effettuati a titolo di *payback* 2018, compresi quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020, si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. Nel 2022, l'aggiornamento delle percentuali (ai sensi del comma 476) è subordinato all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall'AIFA entro il 10 luglio 2021.

Comma 478 - Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti - Il comma 478, aggiunto alla Camera, è volto a modificare il decreto legislativo di attuazione del codice comunitario dei medicinali veterinari per stabilire le modalità con cui possono essere prescritti medicinali per uso umano per il trattamento di affezioni delle specie animali.

Commi 479 e 480 - Fondo per acquisto test genomici carcinoma mammario - I commi 479 e 480, aggiunti alla Camera, sono diretti ad istituire, dal 2021, un fondo destinato al rimborso anche parziale delle spese per l'acquisto di test genomici per il carcinoma mammario, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, nello stato di previsione del Ministero della salute, le cui modalità di accesso dovranno essere definite con decreto del medesimo Ministero.

Commi 481-483 - Disposizioni in materia di lavoratori fragili e Stanziamento per sostituzione di personale nelle istituzioni scolastiche - I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera. I commi 481 e 482 concernono l'applicazione per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021 di due discipline temporanee che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e che prevedono: per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile. Per la prima fattispecie, viene posto uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato, pari a 282,1 milioni di euro (per il 2021). Il comma 483 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 53,9 milioni di euro per il 2021, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie.

Comma 484 - Certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria - Il comma in esame è stato inserito dalla Camera. Esso, con effetto dal 1° gennaio 2021, sopprime, per la certificazione di malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria, la prescrizione che il certificato del medico curante indichi gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla condizione suddetta.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Commi 488-490 - Istituzione del Fondo per la capacità operativa della Sanità militare - I commi 488-490, introdotti durante l'esame parlamentare, istituiscono, nello stato di previsione del ministero della difesa, un Fondo con dotazione di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare (commi 488 e 489). Inoltre, la norma autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di Finanza (comma 490).

Commi 491-494 e 496 - Norme in materia di mobilità sanitaria interregionale, linee guida sul controllo dell'appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie e programmi di sviluppo dei servizi sanitari di prossimità - I commi 491 e 492 recano norme in materia di mobilità sanitaria interregionale, con particolare riguardo ai criteri temporali relativi alla regolazione dei flussi finanziari e all'obbligo di stipulazione di accordi bilaterali. I commi 493 e 494 demandano al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza l'adozione di linee guida sui sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati e l'elaborazione di un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nonché di specifici programmi inerenti alle aree di confine ed ai flussi interregionali, al fine di migliorare e sviluppare i servizi di prossimità. Il comma 496 - inserito dalla Camera - incrementa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, ai fini della copertura dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sanitarie rese, in regime di mobilità sanitaria interregionale, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Comma 495 - Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati - Il comma 495, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, dà facoltà alle regioni e alle province autonome di riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per il 2021 (che abbiano sospeso le ordinarie attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del COVID-19), acconti fino ad un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato alle medesime strutture private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati per il 2021. Il predetto riconoscimento tiene conto sia delle attività erogate nel corso del 2021 (di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione), sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del *budget*, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di *budget*, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per il 2021. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget assegnato* per l'anno 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

Comma 497 - Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento di qualifiche professionali in ambito sanitario - Il comma 497 opera



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

alcune novelle nell'articolo 7 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, al fine di introdurre disposizioni relative ai requisiti linguistici per l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, nonché disposizioni sull'uso delle lingue italiana e tedesca nello svolgimento dei servizi sanitari di pubblico interesse.

Il citato decreto legislativo n. 206 del 2007 concerne la disciplina, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, del riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione). In particolare, l'articolo 7 (e successive modificazioni) - oggetto di novella da parte del comma 497 in esame - reca disposizioni in ordine alle conoscenze linguistiche che i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali sono tenuti a possedere per l'esercizio della professione.

In tale ambito, la novella di cui al capoverso 1-sexies del presente comma 497 prevede che nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano la conoscenza della lingua tedesca costituisca requisito sufficiente di conoscenza linguistica per l'esercizio delle professioni sanitarie e che i controlli linguistici previsti dalle norme di cui al citato decreto legislativo n. 206 del 2007 siano svolti in conformità alla suddetta disposizione. In base al successivo capoverso 1-septies, il presidente dell'Ordine dei medici della Provincia autonoma di Bolzano è autorizzato ad istituire, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici, alla quale possono essere iscritti, su domanda, fermi restando gli altri requisiti, i professionisti che siano a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione nella sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. Il capoverso 1-octies fa salva l'applicazione del principio vigente, in base al quale nei servizi sanitari di pubblico interesse (così come negli altri servizi di pubblico interesse) l'attività, nel territorio della suddetta Provincia, deve essere organizzata in modo che sia garantito agli utenti l'uso sia della lingua italiana sia di quella tedesca. Riguardo al summenzionato capoverso 1-septies, si rileva che esso fa riferimento solo ai medici e non anche alle altre professioni sanitarie.

Comma 498 - Sostegno dello studio e ricerca endometriosi - Il comma 498, aggiunto alla Camera, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio di programmazione 2021-2023 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza di una specifica patologia dell'utero (endometriosi) nel territorio nazionale.

Commi 499-501 - Training e simulazione per finalità legge n. 10/2020 - I commi 499-501, aggiunti alla Camera, dispongono un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio di programmazione 2021-2023 per le finalità della legge n. 10 del 2020 in materia di donazione del corpo *post mortem*. Sono previsti due decreti del Ministero della salute, rispettivamente per individuare i centri di riferimento per l'attuazione della norma in esame e la ripartizione delle risorse autorizzate dai presenti commi.

Comma 502 - Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa - Il comma 502, inserito alla Camera,

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

dispone misure straordinarie per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, mediante l'aggiunta del comma 5-*bis* all'articolo 42-*bis* del D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità) disciplinante tali misure.

Commi 555 e 556 - Master in medicina clinica termale - I commi 555 e 556, introdotti in prima lettura, autorizzano la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da ripartire - con decreto del Ministro dell'università e della ricerca - tra le università che attivano *master* di secondo livello in medicina clinica termale.

Commi 620 e 621 - Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale; Piattaforma per il tracciamento dei contatti - I commi 620 e 621 prevedono, rispettivamente:

- la trasferibilità alle varie amministrazioni pubbliche delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale;
- l'attribuzione alla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica e l'innovazione, delle attività tese a far funzionare la piattaforma per il tracciamento dei contatti e l'allerta Covid-19.

Il comma 620 prevede che possano essere trasferite alle amministrazioni pubbliche (quelle elencate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale è richiamato dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale) in tutto o in parte le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Questo, al fine di realizzare progetti di trasformazione digitale, coerenti con le finalità del Fondo. Tale Fondo, si ricorda, è stato istituito - con uno stanziamento di 50 milioni per il 2020 - dall'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020. La sua ripartizione è prevista avvenire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Essi individuano gli interventi a cui sono destinate le risorse (tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica), secondo la previsione dell'articolo 239 citato al comma 2 - il quale viene qui novellato, onde prevedere che i medesimi atti procedano altresì al trasferimento delle risorse del Fondo alle amministrazioni pubbliche.

Il comma 621 attribuisce - per l'anno 2021 - alla competente struttura per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio, lo svolgimento delle attività tese ad assicurare lo sviluppo, l'implementazione ed il funzionamento della piattaforma per il tracciamento dei contatti ai fini del sistema di allerta innanzi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Commi 1034-1036 - Medici INPS - I commi 1034 e 1036, che modificano l'articolo 183 del disegno di legge originario, autorizzano l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami. In dettaglio, la misura, assunta a fini di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dovrà assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile (di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale. La relazione illustrativa motiva l'intervento normativo in

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

relazione all'aumento delle competenze dell'INPS, risultato di una graduale e progressiva assegnazione di funzioni, mediche ed amministrative, attribuite direttamente all'Istituto nel corso degli anni, cui si è aggiunta la riduzione dei professionisti appartenenti all'area medico legale dell'Istituto, dovuta al progressivo e costante aumento dei pensionamenti, che non è stato possibile compensare con nuove assunzioni a causa del blocco del turn-over. La modifica approvata in sede referente alla Camera, prevede che tali assunzioni avvengano non "nei limiti della vigente dotazione organica" ma "con corrispondente incremento della vigente dotazione organica" (comma 1034). Ai fini dell'attuazione della misura in esame, è autorizzata la spesa di euro 6.615.000 per l'anno 2021 e di euro 26.460.000 a decorrere dall'anno 2022 (comma 1035). L'Istituto comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte e gli oneri da sostenere a regime (comma 1036).

Commi 1098-1100 - Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro

- I commi 1098-1100 stabiliscono che il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l'anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021. Preliminarmente si ricorda che l'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Commi 1102-1107 - Semplificazioni fiscali - I commi da 1102 a 1107 introducono alcune norme di semplificazione fiscale. Le norme allineano per i contribuenti minori i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell'imposta; stabiliscono che per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e introducono nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; estendono al 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria; semplificano la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA; prevedono che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell'IRAP. **Termini trimestrali annotazioni IVA - In particolare, il comma 1102 modifica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542 che prevede la possibilità per i contribuenti minori di effettuare trimestralmente, anziché mensilmente, le liquidazioni periodiche (articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100) e i relativi versamenti dell'imposta. Si ricorda che per tali contribuenti rimane l'obbligo mensile di annotazione delle fatture emesse nel**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

registro (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Si segnala che in base all'articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, sono da considerarsi contribuenti minori i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi, e a 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività. Il nuovo comma 3-*bis* introdotto dalla disposizione in esame allinea per tali contribuenti le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. A tal fine la norma prevede che l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria - Il comma 1105 estende anche al periodo d'imposta 2021 la vigenza della disciplina prevista dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 che stabilisce che per i periodi d'imposta 2019 e 2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Precompilata IVA - Il comma 1106 introduce alcune norme volte a integrare le disposizioni che disciplinano la consultazione e la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate dei documenti precompilati IVA. A tale proposito si ricorda che l'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale 2019), sostituendo integralmente l'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, prevede che a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza *on line* basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito *internet* dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: - **registri delle fatture e degli acquisti** (articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633); - **comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA**. Successivamente l'articolo 142 del decreto-legge n. 34/2020 ha disposto lo slittamento dell'avvio sperimentale del processo alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021. Il contribuente può apportare modifiche alla bozza dal momento che l'Agenzia è in possesso del dato numerico ma non possiede tutte quelle ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo e, quindi, alla percentuale di detraibilità di alcune spese nota solo all'interessato. La lettera a) del comma in esame specifica che per la predisposizione dei menzionati documenti precompilati IVA, l'Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti dalle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni, da quelle transfrontaliere e dai corrispettivi acquisiti telematicamente, anche i dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria. La lettera b) chiarisce che in merito alla possibilità prevista per l'operatore IVA di usufruire dei documenti precompilati IVA per il tramite di intermediari (articolo 4, comma 2 del



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

decreto legislativo n. 127) questi ultimi devono aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

Comma 1108 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Il comma 1108, non modificato durante l'esame parlamentare, chiarisce che per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

Commi 1109-1115 - Memorizzazione e trasmissione corrispettivi - I commi da 1109 a 1115 introducono un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Le disposizioni definiscono le sanzioni per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti; per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione; per l'omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e viene differita l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. Si ricorda in via preliminare che l'articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, come modificato nel tempo - in particolare dal decreto-legge n. 119 del 2018, dalla legge di bilancio 2019 e dal decreto n.34 del 2020 - dispone che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimilate (articolo 22 del DPR IVA) memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrino elettronico). L'operatività dello scontrino elettronico è stabilita al 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro. Il comma 6-ter del sopra citato articolo 2 dispone in linea generale che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri dei commercianti al minuto e assimilati siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione della relativa operazione (determinata ai sensi delle regole generali in tema di IVA, ossia ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). Rimangono fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100). Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni previste dalla legge, ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. In merito alle sanzioni, il comma 6 dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 127 del 2015 stabilisce che, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applichino le sanzioni previste per la mancata emissione di ricevuti e scontrini e quelle per la reiterazione di dette violazioni



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

(rispettivamente articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). Ai sensi del richiamato articolo 6, comma 3, nel caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. Nel caso di contestazione (articolo 12, comma 2), nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Il comma 1109, lettera a) modifica il sopra citato articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, precisando che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che attestano l'operazione stessa (documento commerciale e fattura) è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione. **La lettera b) differisce la operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione (comma 5-bis dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 127/2015) dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. Pertanto con la modifica in esame a decorrere dal 1° luglio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.** La lettera c), in conseguenza della nuova disciplina introdotta, abroga il comma 6 mentre la lettera d) apporta modifiche di coordinamento al comma 6-ter. Il comma 1100, lettera a), introduce un nuovo comma 2-bis all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (in materia di sanzioni tributarie) che stabilisce che se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Nella relazione illustrativa che accompagna il testo si precisa che la mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri (infedele) sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell'adempimento. La sanzione prevista dall'articolo 6, comma 2-bis si applica quindi una sola volta, qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. Le lettere b) e c) introducono modifiche formali di coordinamento. Il comma 1111 introduce modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. La lettera a) introduce un nuovo comma 2-*quinquies* che stabilisce che per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si ricorda che il sopra citato articolo 12 stabilisce che è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto. **La lettera b) stabilisce che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (comma 5, articolo 11 del richiamato decreto n. 471) si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'Agenzia delle entrate.** La lettera c) dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli strumenti trasmissione telematica o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmettono telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. Il comma 1112 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto). La norma stabilisce che le sanzioni accessorie previste dal richiamato articolo 12 si applicano anche nelle ipotesi di violazioni consistenti nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri (articolo 2, commi 1, 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127). Come sopra segnalato, il comma 2 del menzionato articolo 12 prevede che qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Il comma 1113 stabilisce che le sanzioni previste per l'omessa installazione dei registratori di cassa si applica anche all'omessa installazione



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'Agenzia delle entrate. Si ricorda che il comma 3 del richiamato articolo 12 prevede che se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi. Il comma 1114 integra l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento al fine di coordinare le cause di esclusione sancite al comma 1, lettera b-*quater*), alla nuova disciplina sanzionatoria. In particolare, la norma stabilisce che non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata. Il comma 1115 stabilisce l'entrata in vigore delle norme: le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

MF/AM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582